

# Ordinanza del DFI concernente la persona di contatto per prodotti chimici

813.113.11

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2011)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 74 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup>  
sui prodotti chimici (OPChim),

*ordina:*

## **Art. 1**           Compiti della persona di contatto

La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sui prodotti chimici garantisce il flusso d'informazioni tra le autorità esecutive competenti e l'azienda o l'istituto di formazione. Essa deve garantire che:

- a. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione;
- b. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all'esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.

## **Art. 2**           Requisiti posti alla persona di contatto

<sup>1</sup> La persona di contatto deve avere una visione d'insieme dell'utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell'azienda o nell'istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell'azienda o dell'istituto di formazione derivanti dall'utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.

<sup>2</sup> Se in qualità di fabbricante l'azienda o l'istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione adempiono tali obblighi.

<sup>3</sup> Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:

- a. titoli secondo e terzo OPChim;
- b. capitolo 5 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>3</sup> sui biocidi (OBioc);

RU 2005 3401

<sup>1</sup> RS 813.11

<sup>2</sup> RS 813.1

<sup>3</sup> RS 813.12

- c.<sup>4</sup> capitolo 6 dell'ordinanza del 12 maggio 2010<sup>5</sup> sui prodotti fitosanitari;
- d. sezione 2 dell'ordinanza del 10 novembre 2004<sup>6</sup> relativa alla Convenzione PIC.

<sup>4</sup> Se l'azienda o l'istituto di formazione deve adempire obblighi particolari per la fornitura di sostanze e preparati pericolosi, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell'azienda o nell'istituto di formazione:

- a. dispongono della competenza specifica per la fornitura secondo l'articolo 81 OPChim;
- b. sono responsabili delle registrazioni secondo l'articolo 80 capoverso 3 OPChim.

<sup>5</sup> Se delle persone all'interno dell'azienda o dell'istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un'autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l'articolo 7 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>7</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.

### Art. 3 Obbligo di comunicare

<sup>1</sup> Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

- a. devono redigere una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 52 OPChim;
- b. forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati caratterizzati come segue:
  - 1. molto velenosi,
  - 2. tossico con le frasi R 45, R 46, R 49, R 60 o R 61, o
  - 3. esplosivo;
- c. forniscono a terzi a titolo commerciale e inoltre devono avere a disposizione collaboratori aventi la competenza specifica ai sensi dell'articolo 81 capoverso 1 OPChim;
- d. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o preparati pericolosi:
  - 1. fumiganti,
  - 2. prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi,

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 85 n. 1 dell'O del 12 mag. 2010 sui prodotti fitosanitari, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2010 2331).

<sup>5</sup> RS 916.161

<sup>6</sup> RS 814.82

<sup>7</sup> RS 814.81

3. biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi) secondo l'allegato 10 OBioc<sup>8</sup> per conto di terzi, o
4. disinfettanti per l'acqua nelle piscine collettive.

<sup>2</sup> La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa dall'obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.

<sup>3</sup> Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati pericolosi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all'autorità esecutiva cantonale.

**Art. 4** Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto

<sup>1</sup> L'azienda o l'istituto di formazione deve comunicare all'autorità esecutiva cantonale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.

<sup>2</sup> La comunicazione deve contenere i dati seguenti:

- a. il nome e indirizzo dell'azienda o dell'istituto di formazione;
- b. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell'azienda o nell'istituto di formazione;
- c. il motivo per cui ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 l'azienda o l'istituto di formazione è soggetto all'obbligo di comunicare.

<sup>3</sup> Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l'azienda o l'istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

**Art. 5** Disposizione transitoria

Le aziende e gli istituti di formazione devono designare la persona di contatto entro il 31 gennaio 2006 e comunicarla entro il 31 luglio 2006 alle autorità esecutive cantonali competenti.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

